



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000415/of - Circ. n. 254
Belluno, 17/09/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: “Coronavirus – Decreto “Rilancio” – Credito d'imposta art. 125 - istituzione codice tributo e percentuale di fruizione del credito

Cari colleghe e colleghi,

si informa che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 14.9.2020, la risoluzione n. 50/E del 14.9.2020 ed il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia con riferimento all'art. 125 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) sul credito d'imposta.

In particolare, con la suddetta risoluzione n. 52/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6917” per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal decreto Rilancio.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 125 del DL 34/2020 ha previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Invece, con provvedimento n. 302831 dell'11.9.2020, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 15,6423% del credito richiesto la misura del credito effettivamente utilizzabile.

Al riguardo, per ogni utile approfondimento, è possibile consultare i suddetti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti collegamenti ipertestuali:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/risoluzione+F24+credito+sanificazione+agg.pdf/6591955d-f34f-af76-3439-de5e5e5e7b05>

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_1_1_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

